



Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048
C.F. – P. I. 01504430016

COMUNE DI VINOVO

(Provincia di Torino)

Tel.(011) 9620411
Fax (011) 9620430

PROVVEDIMENTO N. 46 DEL 10/09/2018

OGGETTO: provvedimenti n. 28 del 29/05/2018 e n. 37 del 26/07/2018 per istituzione divieto di transito a veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t. su tratto della S.P. 143. Rettifica per gli orari di vigenza del divieto.

IL SINDACO

VISTI gli artt. 5-comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 6 giugno 2000 è stato adottato il “Piano Generale del Traffico Urbano” (PGTU).

RICHIAMATI:

- il provvedimento n. 28 del 29 maggio 2018 avente oggetto “*Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t. sulla S.P. 143 tratto tra la Via Debouché e la S.P. 145 dal Km 6 + 428*” e il nulla – osta della Città Metropolitana 39045/2018 del 28/03/2018 “*Istituzione di divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 t tra la Via Debouché e la S.P. n. 142 in territorio del Comune di Vinovo*”;
- il provvedimento n. 37 del 26 luglio 2018 avente oggetto “*Rettifica provvedimento n. 28 del 29 maggio 2018*”, con il quale si era proceduto a modificare i riferimenti chilometrici sostituendo la dicitura “*S.P. 145 dal Km 6 + 428*” con la dicitura “*S.P. 145 dal Km 7 + 200*”

DATO ATTO, quindi, che con i provvedimenti sopra richiamati è stato istituito il divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t. sulla S.P. 143 tratto tra la Via Debouché e la S.P. 145 dal Km 7 + 200, con le deroghe previste ai numeri 2, 3, 4 e 5 della parte dispositiva del provvedimento n. 28 del 29 maggio 2018.

CONSIDERATO che i provvedimenti sopra richiamati e il presente provvedimento hanno valenza generale in materia di circolazione stradale.

RITENUTO di dover individuare, a titolo provvisorio, una fascia oraria di vigenza del divieto escludendo le ore notturne, in attesa del programma di viabilità generale conseguente all’apertura del tronco stradale tra la S.R. 23 e la S.P. 140 (c.d. “tratto Ambrogio”) e alla realizzazione del sottopasso del passante ferroviario all’altezza dei villaggi DE.GA., stabilendo che il divieto operi dalle ore 7:30 alle ore 23:00 (con le deroghe già individuate con il provvedimento n. 28 del 29 maggio 2018).

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 18 luglio 2000.

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.

Per i motivi in premessa indicati:

ORDINA

1. È individuata la fascia oraria di vigenza del divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t. sulla S.P. 143 tratto tra la Via Debouché e la S.P. 145 dal Km 7 + 200 (istituito con provvedimento n. 28 del 29 maggio 2018, come rettificato con provvedimento n. 37 del 26 luglio 2018), così come segue:

Dalle ore 7:30 alle ore 23:00

2. L'orario di vigenza del divieto come da precedente punto 1 è qui stabilita a titolo provvisorio, per quanto riportato in premessa; l'individuazione a titolo definitivo avverrà con successivo atto.
3. Sono confermate le deroghe previste ai numeri 2, 3, 4 e 5 del provvedimento n. 28 del 29 maggio 2018, che si intendono qui interamente richiamate.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, nr. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al T.A.R. (legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs n. 285/1992 nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Per quanto previsto dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 241/1990 è possibile presentare istanza di autotutela direttamente al Responsabile firmatario del provvedimento.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 285/1992 e con la pubblicazione nel sito informatico del Comune di Vinovo ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009 (<http://www.comune.vinovo.to.it/>).

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
GUERRINI Dott. Gianfranco *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.